ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2054 del 10/04/2024
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA WALVOIL SPA DI CAVRIAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2121 del 09/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dieci APRILE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.40128/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"WALVOIL Spa" - Cavriago.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**WALVOIL Spa**" avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via Adige n.13/d -** Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Cavriago – Via Portella della Ginestra n.10 – Loc. Corte Tegge -** Provincia di Reggio Emilia, concernente lo stabilimento per l'attività di **produzione di componenti oleodinamici**, acquisita agli atti di Arpae al PG/196589 del 20/11/2023, e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/201152 del 27/11/2023 e PG/211701 del 13/12/2023;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001)

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda di modifica dell'autorizzazione, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per la modifica dello scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per quali/quantità dovuta all'introduzione di condense dei compressori e acque di scarico dalla camera climatica, oltre alle già autorizzate acque provenienti dall'impianto di addolcimento e dalle condense delle 2 caldaie a condensazione, e per l'aggiunta del titolo autorizzativo relativo allo scarico S3, in pubblica fognatura, a seguito della nuova confluenza delle acque di controlavaggio dell'addolcitore e delle condense di un compressore d'aria, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per quali/quantità, nel punto di scarico di acque reflue domestiche esistente;

Preso atto che la Ditta ha chiesto sia per lo scarico S1 che per lo scarico S3 l'assimilazione quali-quantitativa delle acque sopra citate, ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

Acquisiti:
- la relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/1036 del 04/01/2024;

- il parere di conformità urbanistica del Comune di Cavriago in data 20/12/2023 al PG/215943;
- il nulla osta del Comune di Cavriago al PG/26103 del 09/02/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali assimilati quali/quantitativamente ai domestici, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio srl n. RA000142-2024-P del 02/02/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:
- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazione complesse rifiuti ed effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di dare atto, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue industriali costituite dalle acque di controlavaggio delle resine degli addolcitori, condensa delle caldaie a condensazione, condense dei compressori, acqua di scarico dalla camera climatica recapitanti in pubblica fognatura ai punti di scarico S1 e S3, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**WALVOIL Spa**" ubicato nel comune di **Cavriago – Via Portella della Ginestra n.10 – Loc. Corte Tegge -** Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-920 del 24/02/2023 adottata da Arpae, che è da intendersi revocata.

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
- Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"WALVOIL Spa"** è autorizzata a riorganizzare e razionalizzare i reparti produttivi a seguito del progetto di ampliamento dell'insediamento ubicato in Comune di **Cavriago – Via Portella della Ginestra n.10 – Loc. Corte Tegge** - Provincia di Reggio Emilia e a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di componenti oleodinamici** nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – ASP. SU CNC, BANCHI DI COLLAUDO, POSTAZIONE DI SMERIGLIATURA (occasionale) E LAVAGGIO
EMISSIONE N.3 – ASPIRAZIONE SU MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO E MARCATRICI LASER
EMISSIONE N.8 – TERMOSALDATRICI AD INCANDESCENZA
EMISSIONE N.21 – SALDATURA A STAGNO E TRATTAMENTO PROTETTIVO
EMISSIONE N.22 - TUNNEL DI LAVAGGIO E SOFFIAGGIO PEZZI (FINITURA)
EMISSIONE N.23 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO E MARCATRICI LASER
EMISSIONE N.24 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO E ATTREZZERIA
EMISSIONE N.28 – BANCHI DI COLLAUDO
EMISSIONE N.29 – CAPPA CHIMICA DA LABORATORIO
EMISSIONE N.30 – SABBIATRICE PER STAMPA 3 D
EMISSIONE N.31 – IDROPULITRICE A GASOLIO
EMISSIONE N.32 – EVACUAZIONE ARIA CALDA BANCHI PROVE
EMISSIONE N.33 – ESPULSIONE ARIA COMPRESSORI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **1 Luglio 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **8 Luglio 2024.**

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni.**

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
FABBRICATO A							
E1	ASP. SU LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVAGGIO	12000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	
E2	ASP. SU CNC, BANCHI DI COLLAUDO, POSTAZIONE DI SMERIGLIATURA (occasionale) E LAVAGGIO	7000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	(1)
E3	ASPIRAZIONE SU MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO MARCATRICI LASER	12000	12	24	Nebbie d'olio	10	Mns (2)
E4	MACCHINA LAVAGGIO PEZZI CON ALCOLI MODIFICATI	70	12	Intermittente nelle 16 h/g	------	-----	(3)
E5	MACCHINA LAVAGGIO PEZZI CON ALCOLI MODIFICATI	70	12	Intermittente nelle 16 h/g	------	-----	(3)
E8	TERMOSALDATRICI AD INCANDESCENZA	TRASFERITO NEL FABBRICATO B					
E9	ASPIRAZIONE SU LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVAGGIO	12000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	
E10÷E13	EVACUAZIONE CALORE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E14	ASPIRAZIONE LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVAGGIO	12000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	
E15	LAVAGGIO ATTREZZATURE CON IDROPULITRICE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E16	CABINA RITOCCHI AREA ALLESTIMENTI FIERISTICI	2000	12	Salt. < 1 h/g	Materiale Particellare	3	(4)
E19-E20	CALDAIE AD USO CIVILE A GAS METANO DA 414 KW CAD. PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA SANITARIA	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

FABBRICATO B							
Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E8	TERMOSALDATRICI AD INCANDESCENZA	2500	12	16	COV (Come C-Tot)	20	
E21	SALDATURA A STAGNO E TRATTAMENTO PROTETTIVO	8000	12	16	Materiale Particellare COV (come C-Tot) di cui isocianati	5 50 5	
E22	TUNNEL DI LAVAGGIO E SOFFIAGGIO PEZZI (FINITURA)	2500	12	16	Sostanze alcaline (come Na2O)	5	
E23	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO E MARCATRICI LASER	36000	12	24	Nebbie d'olio	10	
FABBRICATO C							
E24	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO E ATTREZZERIA	16000	12	24	Nebbie d'olio	10	
E25÷E27	GAS DI SCARICO PROVE	---	----	---	----	----	(5)
E28	BANCHI DI COLLAUDO	9200	12	24	Nebbie d'olio	10	
E29	CAPPA CHIMICA DA LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E30	SABBIATRICE PER STAMPA 3D	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E31	IDROPULITRICE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E32	EVACUAZIONE ARIA CALDA BANCHI PROVE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E33	ESPULSIONE ARIA COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

(1) Per tale emissione, trattandosi di inserimento delle operazioni di lavaggio, **l'Azienda é tenuta ad effettuare per il solo parametro <u>sostanze alcaline,</u>** gli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(2) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario e la limitata portata, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici; il controllo sarà effettuato sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di solvente di lavaggio (alcoli modificati) utilizzati.

(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario inferiore ad 1 h/g e il limitato consumo di materia prima, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.
(5) Lo scarico deve essere convogliato all'esterno tramite manichetta

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, delle nebbie d'olio, delle sostanze alcaline, dei COV (come C-Tot), degli isocianati devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Il **consumo annuale** consentito di solvente di lavaggio (alcoli modificati) è fissato in quantità minore o uguale a **1.000 Kg.**

3) I **consumi giornalieri, settimanali o mensili** di solvente di lavaggio (alcoli modificati) utilizzato, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo. Nel medesimo registro dovranno essere annotate anche le sostituzione/manutenzione dell'impianto abbattimento presente sulle emissioni delle lavatrici.

4) Non sono fissati i limiti di emissione per E4-E5 ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 3).

5) L'attività di ritocchi (E16) deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

6) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente peri a 0,4/0,6 m/s.

7) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

8) Il **consumo annuale** consentito di vernici a spray per ritocchi è fissato in quantità minore o uguale a **50 Kg** pari a circa 125 bombolette/anno da 400 ml cad..

9) La Ditta dovrà attestare i consumi di prodotti vernicianti per ritocchi di cui al p.to 8) con una dichiarazione annuale, da trasmettere alla scrivente ARPAE entro il 31/03 di ogni anno, in cui dovrà riportare la situazione inventariale di inizio e fine anno e l'acquisito di materiale nei 12 mesi.

10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 2 – 3 – 8 – 9 - 14 – 21 - 22 - 23 - 24 - 28.

11) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

12) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

15) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in

autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.** Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

16) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

17) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

18) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

19) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/196589 del 20/11/2023, e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/201152 del 27/11/2023 e PG/211701 del 13/12/2023.

20) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.

La Ditta svolge attività di produzione di componenti oleodinamici.

Nel 2022 era stato presentato un progetto di ampliamento, ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017, per l'edificazione di due nuovi stabili, denominati B e C, in aggiunta allo stabilimento esistente A, nel medesimo sito aziendale in via Portella della Ginestra nel comune di Cavriago. Nell'ambito di tale procedimento è stata rilasciata l'AUA DET-AMB-2023-920 del 24/02/2023 in cui era autorizzato un punto di scarico (S1) in pubblica fognatura, che si origina dallo stabilimento A, per lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR 1053/2003, costituite da acque di controlavaggio dell'impianto di addolcimento e condense delle 2 caldaie a condensazione, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici.
In base al progetto presentato ai sensi dell'art.53 della LR n. 24/2017, relativamente agli edifici B e C era riportato che le acque di processo originate non avrebbero dato origine a nuovi scarichi poiché raccolte e smaltite come rifiuto. Erano inoltre presenti tre ulteriori punti di scarico in pubblica fognatura:
uno scarico di tipo domestico (S3), le cui acque subiscono un pre-trattamento in vasche Imhoff, e due scarichi di acque bianche meteoriche (S2 e S4), provenienti dalle caditoie distribuite nell'area cortiliva e dai pluviali collegati alla copertura del fabbricato.

La domanda di modifica di AUA, oggetto del presente atto, non prevede l'aggiunta di ulteriori punti di scarico in pubblica fognatura ma è stata presentata per alcune modifiche relative alla rete fognaria aziendale, che si sono rese necessarie in corso d'opera, e per la modifica delle acque reflue scaricate ai punti di scarico S1 e S3.

Nel ciclo produttivo aziendale la risorsa idrica, oltre che per fini igienico-sanitari, è utilizzata per la preparazione dell'emulsione necessaria per la lubrorefrigerazione delle macchine utensili, per una sporadica attività di collaudo dei componenti elettronici (camera climatica) e per i laboratori a corredo della divisione Ricerca e Sviluppo. Per ridurre la durezza dell'acqua, ogni edificio è dotato di un impianto di trattamento con addolcitore.
Rispetto alla situazione autorizzata, le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura saranno suddivisibili in:
• acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici (negli uffici, nei reparti produttivi e negli spogliatoi);
• acque reflue industriali assimilate alle domestiche, derivanti dai 3 impianti di addolcimento (uno per fabbricato) e dalle condense delle caldaie a servizio del fabbricato A;
• acque reflue industriali assimilate alle domestiche, derivanti dalla camera climatica ad uso esclusivo del Reparto di Produzione Elettronica ("camera bianca", ricavato nel fabbricato B);
• acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dalle condense disoleate dei compressori;
• acque meteoriche derivanti dai piazzali e della copertura dello stabilimento.

Considerando i tre fabbricati gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche possono essere così suddivisi:
- *FABBRICATO A*: Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito da reflui dei controlavaggi dell'addolcitore collocato in centrale termica, che si uniscono, nel periodo invernale, con le condense prodotte dai due impianti termici (caldaie a condensazione) e con le acque reflue domestiche dei servizi igienici. Il pozzetto di campionamento è denominato Sp1A.
- *FABBRICATO B*: Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito da reflui dei controlavaggi dell'addolcitore, il cui pozzetto di campionamento è denominato Sp1C, e scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito da acqua dalla camera climatica a servizio del Reparto di Produzione Elettronica, il cui pozzetto di campionamento è denominato Sp1B. Lo scarico della camera climatica consiste in acqua di rete che non ha subito alcun contatto con materiale di produzione e quindi non vede alterate le caratteristiche chimico-fisiche.
Non è prevista l'installazione di caldaie a condensazione e il riscaldamento del fabbricato B sarà realizzato con pompe di calore elettriche.
- *FABBRICATO A+B*: Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito da condense disoleate da una centrale di compressione aria a servizio di entrambi gli edifici il cui pozzetto di campionamento è denominato Sp1D.
- FABBRICATO C: Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito da reflui dei controlavaggi dell'addolcitore e condense disoleate di un compressore d'aria il cui pozzetto di campionamento è denominato Sp3a.

Pertanto ogni scarico di tipo assimilato sarà provvisto di proprio apposito pozzetto di campionamento.
Gli scarichi parziali Sp1A, Sp1B, Sp1C e Sp1D, insieme alle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento A e B sono recapitate alla pubblica fognatura al punto di scarico S1.
Lo scarico parziale Sp3A, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici e le acque dei lavandini del laboratorio dello stabilimento C sono recapitate alla pubblica fognatura al punto di scarico S3.

Le acque reflue che si originano dall'attività delle macchine utensili presenti nel fabbricato A, le acque della lavapavimenti utilizzata nel reparto di elettronica del fabbricato B e le acque che derivano dalle camere di prova in nebbia salina e dalle camere climatiche dei laboratori presenti nel fabbricato C, sono tutte smaltite come rifiuto tramite ditte autorizzate.

Nella documentazione presentata è riportato che all'esterno del fabbricato non è svolta alcuna attività produttiva né lo stoccaggio di materie prime o prodotti finiti. La quasi totalità delle aree cortilive è destinata al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell'attività dell'azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte e pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici sono escluse dall'applicazione della D.G.R. 286/2005.
Nel progetto presentato nell'ambito dell'art.53 era prevista inoltre la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico oggetto di cessione; IRETI, con suo protocollo RT017094-2022-P del 30/09/2022, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alle acque meteoriche ricadenti su tale parcheggio, oltre che sulle aree cortilive private aziendali. Nel progetto di ampliamento sono previsti dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche che sono recapitate in un collettore esistente, tributario del Rio di Cavriago, per il cui scarico indiretto era stato rilasciato parere di compatibilità idraulica e Nulla Osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.
Le acque meteoriche provenienti dalla caditoie presenti nell'area cortiliva e dai pluviali sono recapitate ai punti di scarico S2 e S4 nella rete consortile bianca afferente al corpo idrico superficiale.

Sul lato nord dell'edificio esistente A, è stata realizzata nel 2019 una piazzola in calcestruzzo di 500 mq scoperta, per lo stoccaggio dei rifiuti, in attesa di conferimento agli smaltitori autorizzati. Sulla piazzola sono collocati:
- un cassone scarrabile metallico a tenuta, dotato di coperchio, in cui sono conferiti trucioli di ferro/acciaio (CER 120101).
- un cassone scarrabile metallico a tenuta, dotato di coperchio, in cui sono conferiti trucioli di alluminio (CER 120103)
- un cassone scarrabile metallico a tenuta, dotato di coperchio, in cui sono conferiti i rottami ferrosi, prevalentemente asciutti (CER 170405)
- un cassone scarrabile metallico a tenuta, sprovvisto di coperchio, in cui sono conferiti gli imballaggi in legno (CER 150103)
- un compattatore scarrabile per la raccolta e la pressatura della carta e cartone (CER150101)
- rifiuti prevalentemente secchi imballati in big bags, a doppio sacco, a tenuta, per la raccolta dei CER 150202* (assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) e 150110*(imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze).
- una struttura dotata di tettoia all'interno della quale sono raccolti gli oli esausti (CER 130113*) in fusti metallici appoggiati su vasche di raccolta con grigliato.

La piazzola in calcestruzzo è inclinata verso nord e perimetrata con una griglia di raccolta delle acque meteoriche che, prima dello scarico in corpo idrico superficiale, subiscono un trattamento depurativo tramite un disoleatore, del volume complessivo di 10 mc, provvisto di filtro a coalescenza. Secondo quanto dichiarato dalla Ditta, tale impianto è stata installato a scopo cautelativo.

Esternamente alla piazzola in calcestruzzo è presente una cisterna del volume di 9000 litri, dotata di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione. A questa cisterna è convogliata l'emulsione esausta che deriva dalla compressione dei trucioli di ferro/acciaio e alluminio che sono contenuti negli appositi cassoni sopra citati; questi ultimi sono posizionati in idonea pendenza e dotati di un rubinetto di scarico da cui l'emulsione esausta percola per gravità e defluisce in un pozzetto dedicato e verso una condotta interrata. Nella medesima condotta confluiscono eventuali perdite da cerniere o guarnizioni dei portelloni che sono raccolte in una vasca in acciaio, sita sul retro dei cassoni. Al termine della condotta di raccolta, è presente una elettropompa sommersa che convoglia il liquido all'interno della cisterna che viene svuotata periodicamente da Gestore Ambientale autorizzato e il contenuto è gestito come rifiuto speciale.
Alla medesima cisterna sono inoltre convogliati i reflui derivanti da una postazione di lavaggio su struttura metallica, a fianco della piazzola, dove, tramite idropulitrice, sono lavati accessori di produzione quali carterature delle macchine, pedane, grigliati, ecc. La piazzola è inclinata, in modo tale che le acque reflue di lavaggio siano convogliate all'interno della linea di raccolta delle emulsioni esauste, ed è scoperta, pertanto le acque meteoriche che la interessano sono smaltite anch'esse come rifiuto.

La zona di stoccaggio dei rifiuti realizzata a nord dell'edificio A è messa a disposizione dell'intera area aziendale.
I rifiuti, solidi e prevalentemente secchi, generati nel fabbricato C saranno raccolti in big bags a tenuta, certificati e trasferiti nel piazzale a nord del fabbricato A; per i rifiuti liquidi, vista la relativa lontananza dall'area di stoccaggio a nord del fabbricato A, e al fine di ridurre il rischio di sversamenti durante la movimentazione interna, la Ditta prevede:

- per il CER 120109* (emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni): conferimento in apposita cisterna a tenuta da 5.000 litri, con bacino di contenimento, dotata di tettoia di protezione, appoggiata sulla pavimentazione impermeabile
- per il CER 130113* (rifiuti di saldatura): stoccaggio in una cisterna da 1000 litri ubicata in apposito armadio chiuso, con bacino di contenimento e appoggiata su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo.

La Ditta aveva presentato un Piano di gestione delle aree cortilive scoperte, con relativa planimetria, acquisito al PG/153803 del 28/09/2022, che contiene le modalità operative di verifica, gestione e raccolta dei percolati e delle acque di pioggia dell'area stoccaggio rifiuti.

L'approvvigionamento idrico è sia da acquedotto che da pozzo; l'acqua prelevata da pozzo è utilizzata esclusivamente per l'irrigazione del verde ornamentale.

La planimetria di riferimento è la Tav.4 datata Novembre 2023 acquisita al protocollo di Arpae PG/201152 del 27/11/2023.

Prescrizioni

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti al punto di scarico S1 e al punto di scarico S3 la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura ai punti di scarico S1 e S3, dovranno rispettare ai rispettivi pozzetti di controllo, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta dovrà trasmettere a Iren Acqua Reggio s.r.l. Gestore SII, ad Arpae e al Comune di Cavriago, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un certificato analitico dei reflui assimilati scaricati in pubblica fognatura al punto di scarico S1 e al punto di scarico S3, che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003, ai pozzetti di controllo.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
5. I pozzetti individuati per il controllo degli scarichi, devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
6. Dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
7. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

8. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

9. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

10. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.

12. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it, a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

14. Devono essere osservate le modalità operative riportate nel Piano di gestione delle aree cortilive scoperte e deve essere conservata in azienda la registrazione delle verifiche periodiche svolte.

15. Deve essere effettuata la corretta pulizia e manutenzione del disoleatore e lo svuotamento della vasca di raccolta con periodicità almeno annuale.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla verifica previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta dalla Ditta e le modifiche in progetto non determinano variazioni del clima acustico presente presso i ricettori individuati, generando emissioni sonore conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore sia rispetto al criterio assoluto che quello differenziale.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:
- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.